



AEP S.R.L. – MODIFICHE STATUTARIE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Pisa detiene una quota del 29,28% nella Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. (AEP), società affidataria *in house providing* delle funzioni afferenti i controlli degli impianti termici delle caldaie e degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale. La recente approvazione (Delibera del C.C. n. 40 del 12 novembre 2015) dello schema del Contratto di Servizio ha confermato il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della L. 244/2007, peraltro già delineato nella Decisione del Sindaco n. 30 del 31.03.2015 (Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Pisa - PORP).

La Società presenta eccedenze di liquidità. Infatti al 31.12.2015 risultano disponibilità liquide per complessivi € 691.976, ben il 76% dell'intero attivo. Non vi sono debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori) e i debiti complessivi ammontano a € 202.169. La società è in grado di adempiere a tutti i suoi obblighi, anche a lungo termine, immediatamente.

AEP non necessita di particolari investimenti e non sostiene costi di rilevante ammontare. Le riserve presenti risultano eccessive non solo per la copertura degli investimenti (per i quali è sufficiente il solo capitale sociale) ma anche in funzione del processo di autofinanziamento (non sono previsti nel medio termine piani di investimento).

Peraltro, secondo la dottrina contabile, le eccedenze di liquidità possono divenire in azienda un "costo opportunità", ovvero il *costo* originato dal mancato impiego di un'*opportunità*. In buona sostanza la presenza di liquidità eccessiva che staziona per lungo tempo sui conti correnti bancari, che come noto agli attuali tassi di interesse non rendono alcunché, si produce in un mancato guadagno (che quindi diventa un *costo opportunità*) qualora tale liquidità non venga impiegata in attività che possano rendere ulteriori ricavi (l'*opportunità*). Un esempio comune nella pratica è l'operazione di *Buy Back* (acquisto di azioni proprie) che le società quotate in Borsa realizzano allo scopo di scommettere sulla solidità delle proprie aziende, puntando sulla crescita del valore delle proprie azioni nel breve termine, investendo le proprie eccedenze di liquidità.

La distribuzione delle riserve disponibili consentirebbe di alleggerire l'eccessivo peso delle riserve della Società e di distribuire agli enti soci dividendi che questi ultimi possono destinare al perseguimento di pubbliche finalità.

In contabilità le riserve vengono distinte anche sulla base della loro possibilità di destinazione ai soci: distribuibili o non distribuibili. Sono distribuibili le riserve disponibili (quelle non vincolate per legge), originate da utili realmente conseguiti (riserve da utili), non soggette a vincoli statuari. Non sono distribuibili tutte le altre.

Lo statuto sociale di AEP prevede, all'art. 24 comma 5, che il 45% degli utili conseguiti annualmente, oltre al 5% previsto per legge, debba incrementare le riserve, che, ai sensi del comma successivo, sono non distribuibili.

La proposta della Provincia di Pisa (Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 06.05.2016) si limita a eliminare le norme dello Statuto che riguardano la riserva statutaria.



Di seguito si riporta il confronto tra vecchio e nuovo statuto limitatamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 24, coinvolti nella modifica:

	Testo precedente	Testo nuovo
24.5	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed una somma corrispondente al 45% (quarantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria.	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
24.6	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale ed alla riserva statutaria di cui al comma precedente. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita che comporti una riduzione del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Pisa 16.05.2016

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Benassi